

Comune di
Monte Sant'Angelo



REGOLAMENTO
CONSULTA POLITICHE SOCIALI

REGOLAMENTO CONSULTA POLITICHE SOCIALI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 7/6/2014

Sommario

ARTICOLO 1 – PRINCIPI	2
ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA CONSULTA DEL SOCIALE	2
ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA	3
ARTICOLO 4 - DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA	3
ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA.....	4
ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.....	4
ARTICOLO 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA.....	5
ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA.....	5
ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE	5
ARTICOLO 10 - IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA	5
ARTICOLO 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA.....	6
ARTICOLO 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO	6
ARTICOLO 13 – SEDE.....	6
ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI.....	6

ARTICOLO 1 – PRINCIPI

Il Comune di Monte Sant'Angelo rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale. Riconosce la corresponsabilità, la democrazia, la solidarietà e l'uguaglianza quali valori fondamentali per la convivenza fra le persone. A tal fine si impegna a tutelare i cittadini, in particolare i più deboli, favorendone la salute, l'educazione, l'inserimento sociale, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio, condannando ogni forma di intolleranza e diffondendo tra i suoi cittadini gli ideali della pace e della giustizia sociale.

In particolare, il Comune persegue le seguenti finalità sociali:

- a) tutelare la persona e la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale ed assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi e valorizzando la funzione sociale della maternità e della paternità;
- b) curare unitariamente gli interessi e promuovere lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale, al fine di affermare i valori umani ed il soddisfacimento dei bisogni di tutti i cittadini;
- c) promuovere e tutelare i diritti garantiti dalla Costituzione attinenti alla dignità ed alla libertà delle persone, garantendo la partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, alle scelte politico-amministrative nei modi previsti dalla Legge;
- d) esercitare ogni potere attribuitogli dall'ordinamento vigente per promuovere il benessere della comunità amministrata;
- e) valorizzare l'attività delle libere forme associative ed il volontariato;
- f) tutelare salute, assistenza e sicurezza sociale;
- g) promuovere l'aggregazione e la partecipazione sociale attraverso le attività per il tempo libero;
- h) promuovere l'effettiva e completa realizzazione di parità tra persone, senza distinzione di sesso, etnia, religione.

Il Comune di Monte Sant'Angelo considera le politiche sociali come strumento fondamentale di promozione umana ed importante momento di crescita della comunità. In particolare, per concorrere alla coesione sociale ed alla creazione di una cultura condivisa, il Comune favorisce:

1. l'educazione e la formazione sociale;
2. la prevenzione e la rimozione di fenomeni di disagio e di marginalità;
3. l'integrazione sociale;
4. la solidarietà e l'educazione civica della cittadinanza;
5. la promozione e lo sviluppo del volontariato;
6. lo sviluppo del settore sociale.

Nel rispetto del dettato costituzionale, il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, secondo i principi di partecipazione, solidarietà, pluralismo e sussidiarietà.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ DELLA CONSULTA DEL SOCIALE

È istituita a Monte Sant'Angelo la Consulta Comunale delle Politiche Sociali e della Solidarietà, organo di partecipazione consultiva alla programmazione del Comune con funzioni di proposta e di stimolo per gli atti di competenza dell'Ente locale nell'ambito delle attività sociali.

La Consulta ha il compito di stimolare e favorire il sorgere e lo svilupparsi di tutte le iniziative volte al potenziamento e alla valorizzazione dei servizi finalizzati alla promozione del benessere sociale,

alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della singola persona e della collettività.

La Consulta persegue, in particolare, le seguenti finalità:

- a) collaborare con l'Amministrazione Comunale alla definizione delle politiche sociali nel pieno rispetto dei differenti ruoli, competenze e responsabilità;
- b) promuovere la collaborazione e coordinare lo scambio di esperienze fra i soggetti che operano in ambito sociale;
- c) favorire l'intesa fra i soggetti facenti parte della Consulta e fra le Associazioni e la Pubblica Amministrazione, al fine di concertare azioni, piani e programmi operativi che abbiano scopi e indirizzi comuni e integrabili tra loro;
- d) proporre la sperimentazione di nuovi modelli di intervento, la progettazione e l'attuazione di forme e strumenti atti a fornire una piena, completa e puntuale informazione agli utenti in merito ai servizi attivati e ai relativi requisiti d'accesso;
- e) stimolare la ricerca per una più approfondita conoscenza delle cause del disagio e dell'emarginazione;
- f) sviluppare l'attività della cooperazione sociale, individuando ulteriori domande di servizi sul territorio ed affinando l'offerta e le proposte in base a tali necessità;
- g) intervenire su richiesta dell'Amministrazione esprimendo il proprio parere non vincolante preventivo e consuntivo, su programmi, piani di attuazione, progetti ed attività dell'Amministrazione stessa in materia sociale;
- h) elaborare proposte e collaborare alla individuazione di interventi e iniziative sociali;
- i) favorire, incrementare e diffondere una cultura di prevenzione, condivisione, aiuto e sostegno in particolare dei soggetti sociali deboli ed emarginati;
- j) proporre iniziative, eventi, manifestazioni e tutto ciò che contribuisce all'aggregazione e alla partecipazione sociale;
- k) collaborare alla individuazione di programmi per la fruizione del tempo libero in maniera responsabile ed utile all'inclusione sociale;
- l) sensibilizzare l'opinione pubblica e le realtà politiche, sociali, economiche, culturali e sportive verso i temi e le problematiche di carattere sociale, nonché sui temi dell'associazionismo, della cooperazione sociale e del volontariato, avvalendosi anche dei soggetti pubblici e privati operanti negli specifici ambiti di intervento.

ARTICOLO 3 - ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Dirigente Responsabile del Servizio Politiche Sociali, con propria determinazione, individua i nominativi dei componenti l'Assemblea sulla base delle intervenute elezioni di cui al successivo art. 4 e delle designazioni di cui all'art. 5.

ARTICOLO 4 - DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA

L'Assemblea della Consulta è organo permanente, resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio Comunale e la sua composizione può variare nel tempo sia per cessazione dei componenti, sia per integrazioni con nuovi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 anni dal momento della avvenuta elezione e vi restano sino all'elezione rispettivamente dei nuovi Presidente e Vice Presidente, salvi casi di dimissioni anticipate.

Il Dirigente procede alle revisioni dinamiche sostituendo i soggetti per qualsiasi ragione cessati entro un mese dalla comunicazione o per rinnovare le cariche di Presidente e Vice Presidente.

ARTICOLO 5 - L'ASSEMBLEA DELLA CONSULTA

Compongono l'Assemblea della Consulta:

- a) con diritto di voto: 1 (un) rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni, Gruppi di volontariato, Enti caritatevoli o Istituzioni scolastiche operanti sul territorio comunale. Essi dovranno risultare esterni sia al Consiglio Comunale in carica che alla Giunta Comunale in carica;
- b) senza diritto di voto: il Sindaco (il Vice Sindaco in sua assenza o altro delegato), e l'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà ed un Consigliere rappresentante delle forze di minoranza.

Per il primo insediamento dell'Assemblea ciascun soggetto dovrà comunicare il nominativo del proprio rappresentante entro quindici giorni dalla richiesta del Comune. Nel caso la designazione non pervenga, sebbene sollecitata, entro detto termine, la prima seduta potrà comunque essere convocata. Le eventuali designazioni pervenute oltre il termine avranno efficacia immediata sulla composizione dell'Assemblea. Qualora i rappresentanti designati fossero momentaneamente impossibilitati a partecipare, il legale rappresentante potrà delegare altro proprio associato.

Ogni Associazione, Gruppo di volontariato, Ente caritatevoli o Istituzione scolastica facente parte della Consulta può sostituire in qualsiasi momento il proprio rappresentante inviando apposita comunicazione scritta al Servizio Comunale competente.

La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, potrà deliberare di estendere la propria composizione ad altri soggetti presenti nel territorio comunale; di tale decisione deve essere informato il Dirigente del Settore Politiche Sociali.

In caso di voto, qualora il numero dei componenti è pari, è prevalente il voto del Presidente.

ARTICOLO 6 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

La prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà, fino all'avvenuta elezione del Presidente e del Vice Presidente.

L'Assemblea della Consulta viene convocata dal Presidente almeno due volte all'anno.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta con lettera scritta al Presidente, e per conoscenza al Sindaco o all'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà, da almeno un terzo, arrotondato all'unità inferiore, dei membri dell'Assemblea in carica alla data della richiesta.

Il Presidente in questo caso è tenuto a convocare l'Assemblea entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

In caso di inadempienza il Sindaco (o, in sua assenza, il Vice Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà) provvederà alla convocazione entro 10 giorni dalla formale segnalazione e la seduta dovrà tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di metà più uno dei componenti in carica e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto dei componenti in carica. La seduta potrà tenersi nello stesso giorno decorse almeno 6 ore dall'orario di inizio previsto per la prima convocazione.

La convocazione, con l'ordine del giorno da trattare, dovrà essere inviata almeno 5 giorni prima della seduta prevista.

Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

I cittadini che vi partecipano non hanno diritto di voto in merito agli argomenti trattati, possono tuttavia avere facoltà di intervento.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare dal Presidente soggetti che abbiano attinenza con le tematiche all'ordine del giorno.

ARTICOLO 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea della Consulta:

- elegge il Presidente e il Vice Presidente, scegliendoli tra i soggetti di cui al precedente art. 5 lett. a);
- esprime pareri, sollecitazioni e proposte in riferimento all'Agenda annuale dei lavori e alla relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta predisposte dal Presidente.

ARTICOLO 8 - IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Il Presidente della Consulta, che presiede e convoca le sedute dell'Assemblea, viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, è eletto il più giovane di età; stessa modalità di elezione dovrà avvenire per il Vice Presidente.

Gli eletti che cessino dalla carica sono surrogati entro un mese.

Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica 3 anni e non possono restare in carica per più di un mandato.

In caso di assenza le funzioni di Presidente vengono assunte dal Vice Presidente.

ARTICOLO 9 - COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Consulta delle Politiche Sociali in tutte le sedi, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, assicura il collegamento con gli Organi Comunali, predispone l'Agenda annuale dei lavori e la Relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta, da sottoporre al vaglio del Sindaco e dell'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà e all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 10 - IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA

Il Presidente nomina, tra i componenti dell'Assemblea, una persona cui spettano le funzioni di Segretario della Consulta.

Il Segretario affianca il Presidente nell'adempimento delle funzioni di cui al precedente art. 8.

Egli ha il compito di redigere un verbale sull'andamento della seduta dell'Assemblea e lo sottoscrive insieme al Presidente; tale verbale deve essere letto e posto in approvazione in ogni riunione successiva a quella a cui si riferisce.

Il verbale rimarrà agli atti, a disposizione dei componenti della Consulta o di qualsiasi altra persona interessata a consultarlo.

ARTICOLO 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA

I membri della Consulta cessano in caso di impedimento permanente, decesso o decadenza per accertata incompatibilità o dopo tre assenze ingiustificate consecutive. Sono dichiarati decaduti anche i rappresentanti che non risultino più collegati ad alcuna Associazione, Ente, Istituzione o Gruppo di promozione sociale o nel caso i soggetti giuridici da essi rappresentati cessino la loro attività.

L'Assemblea, anche su proposta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà, può deliberare la decadenza di un componente ivi compreso il Presidente, nel caso di condotta contraria alle norme statutarie. In attesa della elezione del nuovo Presidente, il Vicepresidente assume provvisoriamente la presidenza.

ARTICOLO 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Ogni variazione o modifica al presente Regolamento potrà avere luogo solo con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

Fatto salvo il diritto di iniziativa attribuito ai Consiglieri Comunali, è competenza esclusiva dell'Assemblea della Consulta proporre modifiche o variazioni al presente Regolamento. Le suddette proposte sono deliberate in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una successiva votazione e sarà sufficiente la maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 13 – SEDE

La Consulta ha sede nel Palazzo Comunale o comunque in locali utilizzati per attività istituzionali dell'Ente, messi gratuitamente a disposizione da parte del Comune.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione agli organi della Consulta è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.

Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore alle Politiche Sociali e alla Solidarietà, potrà disporre lo scioglimento della Consulta in caso di palesi difformità dell'attività della Consulta dagli scopi statutari o in caso di protratta e perdurante inattività.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in vigore presso il Comune di Monte Sant'Angelo.